

- 2) *Non occorre statuire sulle domande di intervento della Vesteda Groep BV, dell'Associazione degli investitori istituzionali nell'immobiliare dei Paesi Bassi, della Società vallona per l'edilizia residenziale, dell'Unione sociale per l'alloggio e del Comitato europeo di coordinamento per l'alloggio sociale (Cecodhas).*
- 3) *La Stichting Woonlinie, la Stichting Allee Wonen, la Woningstichting Volksbelang, la Stichting Wooninvest e la Stichting Woonstede sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *La Vesteda Groep, l'Associazione degli investitori istituzionali nell'immobiliare dei Paesi Bassi, la Società vallona per l'edilizia residenziale, l'Unione sociale per l'alloggio e il Cecodhas, che hanno presentato domanda di intervento, sosterranno le proprie spese.*

(¹) GU C 179 del 3 luglio 2010.

Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Stichting Woonpunt e a./Commissione

(Causa T-203/10) (¹)

«Aiuti di Stato — Regime di aiuti concesso dai Paesi Bassi a favore delle società di edilizia residenziale sociale — Aiuti esistenti — Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro — Decisione che dichiara compatibile un nuovo aiuto — Ricorso di annullamento — Assenza di pregiudizio individuale — Assenza di interesse ad agire — Irricevibilità»

(2012/C 49/43)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonpunt (Beek, Paesi Bassi); Stichting Com.wonen (Rotterdam, Paesi Bassi); Woningstichting Haag Wonen (L'Aia, Paesi Bassi); nonché Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Glazener, E. Henny e T. Ottervanger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti, assistiti da H. Gilliams, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetto a vantaggio delle società di edilizia residenziale sociale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non occorre statuire sulle domande di intervento della Vesteda Groep BV e dell'Associazione degli investitori istituzionali nell'immobiliare dei Paesi Bassi.
- 3) La Stichting Woonpunt, la Stichting Com.wonen, la Woningstichting Haag Wonen, la Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

- 4) La Vesteda Groep e l'Associazione degli investitori istituzionali nell'immobiliare dei Paesi Bassi, che hanno presentato domanda di intervento, sosterranno le proprie spese.

(¹) GU C 179 del 3 luglio 2010.

Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2011 — Gooré/Consiglio

(Causa T-285/11) (¹)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Costa d'Avorio — Eliminazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento — Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento»

(2012/C 49/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charles Kader Gooré (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: avv. F. Meynot)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, G. Étienne e M. Chavrier, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 93, pag. 10), nella parte in cui concerne il ricorrente, e, dall'altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio.
- 2) La domanda di risarcimento è respinta.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- 4) Non vi è più luogo a provvedere sull'istanza di intervento della Commissione europea.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011.